

BIM VITA S.p.A. – Gruppo FONDIARIA-SAI

**FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE SULLA VITA
Investimento Protetto di BIM**

**ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON
CONTROASSICURAZIONE SPECIALE E CEDOLA CERTA
(TARIFFA N. 818BIM)**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali;
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

Scheda sintetica	pag. 3
Nota informativa	pag. 6
Condizioni contrattuali	pag. 16
Documentazione da presentare per richieste di pagamento	pag. 22
Glossario	pag. 24
Informativa Privacy	pag. 26
Modulo di Scheda contrattuale	pag. 28



SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) *Impresa di assicurazione*

BIM VITA S.p.A., con Sede legale e Direzione Generale in Via Gramsci 7, 10121 – Torino (Italia), di seguito “Società”, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa vita con decreto n° 19.573 del Ministero Industria e Commercio del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1993).

La Società è partecipata pariteticamente da FONDIARIA-SAI e da BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

1.b) *Denominazione del contratto*

La presente Scheda sintetica fornisce le informazioni di sintesi relative all’assicurazione sulla vita “Investimento Protetto di BIM” (tariffa 818BIM).

1.c) *Tipologia del contratto*

Contratto di assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione speciale e cedola certa.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società mediante specifica provvista di attivi preventivamente acquistati dalla Stessa a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti Investimento Protetto di BIM. Tali contratti, pertanto, possono essere sottoscritti fino ad esaurimento di detta provvista.

1.d) *Durata*

La durata del contratto è fissata in **5 anni e 154 giorni**.

E’ possibile esercitare il diritto di riscatto totale nel corso della durata contrattuale a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto (di seguito “decorrenza”) e che l’Assicurato sia in vita.

1.e) *Pagamento dei premi*

L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico il cui importo, dovuto alla conclusione del contratto e riportato sulla Scheda contrattuale, **non può risultare inferiore a 5.000,00 euro**.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L’assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di breve-medio periodo, con un profilo di rischio contenuto e di copertura assicurativa a tutela delle persone care.

La formula di pagamento del premio descritta al paragrafo 1.e) consente di concentrare all’origine l’esborso complessivo (premio unico non frazionabile).

Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi indicati nella Tabella C al paragrafo 5.1.1, Sezione C) della Nota informativa e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato.



Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione E) della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di determinazione delle relative somme liquidabili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3) PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE

Investimento Protetto di BIM prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita:

3.a.1. A ciascuna delle date di maturazione delle prestazioni in forma periodica (di seguito "cedole"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tali date, è prevista la corresponsione al Contraente della cedola maturata. L'importo di quest'ultima si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per l'aliquota percentuale indicata, in corrispondenza delle anzidette date di maturazione, nella Tabella A di seguito riportata.

Data di maturazione	Aliquota
19 dicembre 2009	5,00%
19 dicembre 2010	5,00%
19 dicembre 2011	5,00%
19 dicembre 2012	5,00%
19 dicembre 2013	5,00%
22 maggio 2014	2,10%

Tabella A

3.a.2. Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato.

3.b) Prestazioni in caso di decesso:

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati, una somma pari al capitale assicurato maggiorato di una percentuale stabilita in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data del decesso ed indicata nella Tabella B al paragrafo 3.2, Sezione B) della Nota informativa.

Investimento Protetto di BIM prevede, nel corso della durata contrattuale, **il riconoscimento di un tasso di rendimento garantito che, al netto della commissione di cui al paragrafo 5.2, Sezione C) della Nota Informativa, coincide con l'aliquota di cui al precedente paragrafo 3.a.1. Tale rendimento - in quanto riconosciuto sotto forma di cedola - non concorre all'incremento del capitale assicurato.**

Sottoscrivendo Investimento Protetto di BIM, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite nella Sezione B) della Nota informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed il meccanismo di determinazione delle prestazioni assicurate e del riscatto sono regolati dagli articoli "Prestazioni assicurate", "Rischi esclusi e limitazioni di copertura" e "Riscatto" delle Condizioni contrattuali.

Il capitale assicurato, riportato sulla scheda contrattuale, è pari al premio versato diminuito dei costi indicati nella Tabella C al paragrafo 5.1.1, Sezione C) della Nota informativa



4) COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Sezione C) della Nota informativa.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dagli specifici attivi acquistati per far fronte alle garanzie offerte riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA).

Il CPMA indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se, in considerazione della durata contrattuale fissata, il CPMA al quarto anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al quarto anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno in cui è durato il rapporto assicurativo. Il CPMA alla scadenza indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su prefissati livelli di premio.

Il CPMA è stato determinato:

- sulla base del **tasso di rendimento garantito riconosciuto sotto forma di cedola di cui al precedente paragrafo 3)**;
- al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale annuo medio" (CPMA)			
Età assicurativa e Sesso dell'Assicurato qualunque			
Durata	Premio unico (EUR)		
	5.000,00	15.000,00	30.000,00
CPMA			
5 anni	0,44%	0,44%	0,44%
5 anni e 154 giorni (scadenza)	0,37%	0,37%	0,37%

Sulla base di **una ipotesi di tasso annuo di riscatto** fondata sull'andamento del "tasso swap" - di cui al paragrafo 9, Sezione D) della Nota Informativa - rilevato all'epoca di redazione della presente Scheda sintetica e dei costi, variabili in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto, di cui al paragrafo 5.1.2 - Sezione C) della Nota Informativa, **il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza della scadenza.**

5) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D) della Nota informativa.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. è una società partecipata pariteticamente da FONDIARIA-SAI e da BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

BIM VITA S.p.A., di seguito Società, è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di FONDIARIA-SAI S.p.A.

La Sede legale e la Direzione Generale si trovano in via Gramsci 7 - 10121 Torino (Italia)
La Sede Amministrativa si trova in Via Marengo, 25 – 10126 Torino (Italia)

La Società può essere contattata:

- telefonicamente al numero: +39 011 08281
- via telefax al numero: +39 011 0828800
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@grupprobim.it

Il sito Internet è: www.bimbank.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993.

La revisione contabile è affidata alla Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 – 20144 Milano, Italia.

2 Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti dello stesso gruppo di appartenenza della Società, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E ALLE GARANZIE OFFERTE

3 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Investimento Protetto di BIM prevede una **durata contrattuale fissa pari a 5 anni e 154 giorni ed è destinata ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 85 anni.**

Una parte del premio unico versato a fronte delle prestazioni e delle garanzie offerte da Investimento Protetto di BIM, viene trattenuta dalla Società per finanziare i costi gravanti sul contratto, indicati nella Tabella C al successivo paragrafo 5.1.1 Sezione C) e, conseguentemente, il **capitale assicurato si ottiene riducendo il premio unico corrisposto degli anzidetti costi.**



Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte:

3.1 Prestazione in caso di vita

3.1.1 A ciascuna delle date di maturazione delle prestazioni in forma periodica (di seguito "cedole"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tali date, è prevista la corresponsione al Contraente della cedola maturata. L'importo di quest'ultima si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per l'aliquota percentuale indicata, in corrispondenza delle anzidette date di maturazione, nella Tabella A di seguito riportata.

Data di maturazione	Aliquota
19 dicembre 2009	5,00%
19 dicembre 2010	5,00%
19 dicembre 2011	5,00%
19 dicembre 2012	5,00%
19 dicembre 2013	5,00%
22 maggio 2014	2,10%

Tabella A

3.1.2 Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato.

3.2 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, il capitale caso morte (controassicurazione speciale) pari alla somma dei seguenti importi:

- a) capitale assicurato;
- b) prodotto tra il capitale assicurato e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data del decesso. Tale percentuale è riportata nella Tabella B che segue:

Età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	6,00%	10,00%
56 – 65	2,00%	4,00%
66 – 75	1,00%	2,00%
76 – 91	0,20%	0,30%

Tabella B

Resta inteso che:

- l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b), non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 15.000,00 euro ed eventuali errori sulla data di nascita e sul sesso dell'Assicurato ne comportano la rettifica;



- **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al precedente paragrafo 3.1.1. maturate e accreditate successivamente alla data di decesso;**
- **il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, *per il decesso cagionato da:***
 - **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;**
 - **suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale,*****l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b) non sarà corrisposto.***

Il capitale assicurato, riportato sulla scheda contrattuale, è pari al premio versato diminuito dei costi indicati nella Tabella C al paragrafo 5.1.1, Sezione C).

Con Investimento Protetto di BIM, il Contraente beneficia della garanzia di riconoscimento **di un tasso di rendimento garantito che, al netto della commissione di cui al successivo paragrafo 5.2, Sezione C), coincide con l'aliquota di cui al precedente paragrafo 3.1.1 . Tale rendimento - in quanto riconosciuto sotto forma di cedola - non concorre all'incremento del capitale assicurato il cui ammontare, riportato nella scheda contrattuale, resta costante per l'intera durata del contratto.**

4 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate **è dovuto dal Contraente, alla conclusione del contratto, un premio unico, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla scheda contrattuale, non può risultare inferiore a 5.000,00 euro.**

Fermo restando che le Parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente devono coincidere con la decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

L'ammontare del premio unico corrisposto ed i costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo paragrafo 5.1.1) determinano l'importo del capitale assicurato. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.



C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**5 Costi****5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente****5.1.1 Costi gravanti sul premio**

Tipologia di costo	Onere
Caricamento (*) da applicare al premio unico corrisposto	1,50%

Tabella C

(*) Spesa in percentuale del premio versato destinata a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

5.1.2 Costi per riscatto

Investimento Protetto di BIM prevede che il valore di riscatto si ottenga scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato per la durata residua del contratto al tasso annuo di riscatto.

I costi complessivi di riscatto corrispondono pertanto alle percentuali di riduzione subite dal capitale assicurato per effetto dello sconto applicato in ragione della durata residua del contratto.

Di seguito si riportano in forma tabellare, a **mero titolo esemplificativo**, il tasso annuo di riscatto unitamente alle percentuali di riduzione subita dal capitale assicurato determinati **ipoteticamente** con riferimento alla durata residua del contratto. Dette percentuali di riduzione sono state calcolate **adottando il valore del tasso annuo di riscatto applicabile all'epoca di redazione della presente Nota informativa.**

Data di riscatto coincidente con la fine del :	Tasso annuo di riscatto	Percentuale di riduzione del capitale assicurato
1° anno	0,62%	2,70%
2° anno	0,50%	1,69%
3° anno	0,50%	1,20%
4° anno	0,57%	0,81%
5° anno	0,57%	0,24%

Le percentuali di riduzione rappresentate sono soggette alle variazioni del suddetto tasso annuo di riscatto, previsto nel meccanismo di determinazione del valore di riscatto.

La durata residua del contratto ed il tasso annuo di riscatto sono definiti al successivo paragrafo 9, Sezione D).

5.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Specifica Provvista di Attivi

Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento annuo della specifica provvista di attivi.

Tipologia	Onere
Commissione annua:	0,05%



La Società preleva tale commissione per finanziare il costo dell'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui alla Sezione B) paragrafo 3.2, lettera b). Tale costo è destinato a far fronte ai rischi demografici caratterizzanti la garanzia caso morte.

6 Regime fiscale

(sulla base della legislazione in vigore all'epoca di edizione del presente Fascicolo informativo)

6.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Somme corrisposte dalla Società in caso di vita dell'Assicurato

Le somme dovute dalla Società, in dipendenza del contratto qui descritto, a seguito di riscatto o di scadenza contrattuale sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito – comprensivo delle cedole erogate - ed il premio pagato.

Ciascuna delle cedole corrisposte non è assoggettata ad imposta sostitutiva fino a quando non risulti positiva la differenza tra l'ammontare erogato - comprensivo delle cedole precedentemente corrisposte - ed il premio pagato.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, tenendo conto di quanto già eventualmente trattenuto a titolo d'imposta sostitutiva in sede di corresponsione delle cedole.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

7 Modalità di conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.



8 **Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve, oltre che al momento del decesso dell'Assicurato, alle ore 24 del giorno di scadenza oppure, in caso di recesso o riscatto totale, alle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

9 **Riscatto**

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata della documentazione prevista al successivo paragrafo 11 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino (Italia).

Nel Progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione E), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. I valori puntuali saranno contenuti nel progetto elaborato in forma personalizzata.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 – TORINO (ITALIA)
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@gruppobim.it

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato, quale definito al precedente paragrafo 3, Sezione B), al tasso annuo di riscatto per la durata residua del contratto, di cui al precedente paragrafo 5.1.2, Sezione C).

Per durata residua del contratto si intende il periodo di durata contrattuale - espresso in anni e/o frazioni di anno - che intercorre tra la data di riscatto e la scadenza.

Per data di riscatto si intende il giorno di richiesta di riscatto effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Il tasso annuo di riscatto è pari al maggiore fra :

- il tasso annuo che si ottiene sommando 2,00% e sottraendo 5,00% al “tasso swap” di seguito precisato
- e
- 0,50%.

Per “tasso swap” **si deve intendere il tasso Interest rate swap (Irs) Lettera** di durata corrispondente alla durata residua del contratto, pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il **giorno di riferimento (mercoledì)** della settimana successiva a quella in cui cade la data di riscatto).

Ai fini di individuare il tasso **Interest rate swap (Irs) Lettera** da considerare, la durata residua è arrotondata in anni interi per eccesso o per difetto a seconda che la frazione d'anno rispettivamente



superi o meno i sei mesi. Tuttavia, qualora tale durata residua risulti inferiore a sei mesi, verrà comunque utilizzato il tasso **Interest rate swap (Irs) Lettera** riferito a un anno.

Esempio :

Durata residua	Durata residua arrotondata (utile alla individuazione del "tasso swap")
3 anni e 100 giorni	3 anni
3 anni e 188 giorni	4 anni
244 giorni	1 anno
150 giorni	1 anno

Qualora, a causa di forza maggiore, nel giorno di riferimento come sopra definito, il suddetto "tasso swap" non risulti pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altri quotidiani economici, si adatterà il primo valore del "tasso swap" pubblicato successivamente. Se la mancata pubblicazione si protrae nei cinque giorni successivi al giorno di riferimento originariamente previsto, la Società si riserva di procedere in analogia a quanto di seguito precisato.

Qualora venisse cambiata la metodologia di calcolo del "tasso swap" o lo stesso non fosse più calcolato e diffuso o pubblicato oppure se si verificasse che le condizioni di quotazione del tasso fossero non idonee (critiche), la Società avrà diritto di procedere, in conformità alla prassi di mercato, alla modifica o sostituzione del "tasso swap" con un tasso/parametro di mercato ad esso equivalente.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di tali operazioni verrà data al Contraente preventiva e adeguata informazione scritta.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

10 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.

11 Pagamenti della Società. Documentazione da consegnare

La Società effettua i pagamenti presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, dietro presentazione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici.

Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali)** finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale;



altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento in caso di riscatto totale deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno in cui, ai sensi del paragrafo 9, si sia reso disponibile il valore del tasso annuo di riscatto adottato per la determinazione della somma liquidabile.

Si ricorda che, ai sensi del codice civile, fatto salvo il diritto al pagamento dei premi, gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

12 Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

12.1 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

12.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

12.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

12.4 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

13 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti, di norma, in lingua italiana.

14 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

BIM VITA S.p.A.
presso FONDIARIA-SAI S.p.A.,
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti
C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO
Fax: 011.6533745
e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it



15 Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a:

- 1 comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- 2 trasmettere entro sessanta giorni da ciascun anniversario della decorrenza, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa dove figureranno:
 - a) il premio versato alla conclusione del contratto ed il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) il valore della cedola liquidata all'ultimo anniversario della decorrenza trascorso;
 - c) il valore della prestazione e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell'estratto conto.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

16 Progetto esemplificativo

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, **al lordo degli oneri fiscali**.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, sesso dell'Assicurato ed età assicurativa del medesimo al decesso:

a) **Premio unico:** **5.000,00 euro**

Sulla base del premio unico ipotizzato risulta:

b) Capitale assicurato: **4.925,00 euro**

c) Caricamento applicato: **75,00 euro (1,50% di 5.000,00 euro)**

Lo sviluppo delle prestazioni assicurate erogate sotto forma di cedola è stato effettuato sulla base del **tasso di rendimento garantito di cui al precedente paragrafo 3), Sezione B)**; lo sviluppo dei valori di riscatto è invece stato effettuato applicando le percentuali di riduzione di cui al paragrafo 5.1.2 - Sezione C), subita dal capitale assicurato in ragione della durata residua del contratto. Dette percentuali sono state determinate sulla base di una **ipotesi di tasso annuo di riscatto** fondata sull'andamento dei **"tassi swap" rilevato all'epoca di redazione della presente Nota informativa**.

I valori delle prestazioni assicurate in forma di cedola, sviluppati in base al tasso di rendimento garantito, del capitale assicurato a scadenza e del capitale caso morte rappresentano prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali, a condizione che il premio unico previsto sia stato puntualmente versato.

I valori di riscatto totale sviluppati in base alla suddette percentuali di riduzione del capitale assicurato, sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati correlati all'andamento del "tasso swap" potrebbero infatti discostarsi dalle ipotesi impiegate.



E.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE

Premio unico								5.000,00
Sesso dell'Assicurato								Maschile
Anno	Capitale assicurato caso vita	Cedola annua	Capitale caso morte per età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso (fine anno)					Valore di riscatto (fine anno)
			18-45	46-55	56-65	66-75	76-90	
1	-	246,25	5.910,00	5.220,50	5.023,50	4.974,25	4.934,85	4.792,14
2	-	246,25	5.910,00	5.220,50	5.023,50	4.974,25	4.934,85	4.841,59
3	-	246,25	5.910,00	5.220,50	5.023,50	4.974,25	4.934,85	4.865,80
4	-	246,25	5.910,00	5.220,50	5.023,50	4.974,25	4.934,85	4.885,28
5	-	246,25	5.910,00	5.220,50	5.023,50	4.974,25	4.934,85	4.913,13
scadenza	4.925,00	103,43						

(importi in Euro)

In generale, si ricorda che l'operazione di riscatto totale può comportare una penalizzazione economica.

(importi in Euro)

Premio unico								5.000,00
Sesso dell'Assicurato								Femminile
Anno	Capitale assicurato caso vita	Cedola annua	Capitale caso morte per età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso (fine anno)					Valore di riscatto (fine anno)
			18-45	46-55	56-65	66-75	76-90	
1	-	246,25	6.895,00	5.417,50	5.122,00	5.023,50	4.939,78	4.792,14
2	-	246,25	6.895,00	5.417,50	5.122,00	5.023,50	4.939,78	4.841,59
3	-	246,25	6.895,00	5.417,50	5.122,00	5.023,50	4.939,78	4.865,80
4	-	246,25	6.895,00	5.417,50	5.122,00	5.023,50	4.939,78	4.885,28
5	-	246,25	6.895,00	5.417,50	5.122,00	5.023,50	4.939,78	4.913,13
scadenza	4.925,00	103,43						

In generale, si ricorda che l'operazione di riscatto totale può comportare una penalizzazione economica.

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

BIM VITA S.p.A.

Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)




CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE E CEDOLA CERTA (TARIFFA N. 818BIM)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

1.1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

1.1.1. A ciascuna delle date di maturazione delle prestazioni in forma periodica (di seguito "cedole"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tali date, è prevista la corresponsione al Contraente della cedola maturata. L'importo di quest'ultima si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per l'aliquota percentuale indicata, in corrispondenza delle anzidette date di maturazione, nella Tabella A di seguito riportata.

Data di maturazione	Aliquota
19 dicembre 2009	5,00%
19 dicembre 2010	5,00%
19 dicembre 2011	5,00%
19 dicembre 2012	5,00%
19 dicembre 2013	5,00%
22 maggio 2014	2,10%

Tabella A

1.1.2. Alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato.

1.2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, il capitale caso morte (controassicurazione speciale) pari alla somma dei seguenti importi:

- capitale assicurato;
- prodotto tra il capitale assicurato e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data del decesso (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno). Tale percentuale è riportata nella Tabella B che segue:

Età (assicurativa) dell'Assicurato al decesso	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	6,00%	10,00%
56 – 65	2,00%	4,00%
66 – 75	1,00%	2,00%
76 – 91	0,20%	0,30%

Tabella B



Ai fini del calcolo del capitale caso morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 15.000,00 euro. Eventuali errori sulla data di nascita e sul sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, di detto importo.

Il decesso dell'Assicurato deve essere reso noto alla Società, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 6.

Resta inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al precedente comma 1.1.1. maturate e accreditate successivamente alla data di decesso.

Il capitale assicurato, riportato sulla scheda contrattuale, è pari al premio versato diminuito di un costo pari all'1,50% di detto premio.

Art. 2 Rischi esclusi e limitazioni di copertura

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale,

l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui all'Art. 1, comma 1.2, lettera b) non sarà corrisposto.

Art. 3 Premio

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente, alla conclusione del contratto, un premio unico, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla scheda contrattuale, non può risultare inferiore a 5.000,00 euro.

Fermo restando che le Parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"). La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.



II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza.

La decorrenza e la scadenza, nonché la durata del contratto sono riportate sulla scheda contrattuale che forma parte integrante del contratto stesso.

Il contratto si risolve, oltre che al momento del decesso dell'Assicurato, alle ore 24 del giorno di scadenza oppure, in caso di recesso o riscatto totale, alle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata alla Società quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 5 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta da effettuarsi alla Società secondo le modalità previste all'Art. 6.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 6 Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione o richiesta correlata al pagamento delle prestazioni dovute dalla Società oppure a facoltà o diritti esercitabili in forza del presente contratto, **deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi titolo e corredata della documentazione prevista al successivo Art. 11 - per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società in via Gramsci 7, 10121 – TORINO (TO) – Italia.**



Art. 7 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto. La richiesta **deve essere effettuata alla Società, tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 6.**

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando, in regime di interesse composto, il capitale assicurato, quale definito all'Art. 1, al tasso annuo di riscatto per la durata residua del contratto.

Per durata residua del contratto si intende il periodo di durata contrattuale - espresso in anni e/o frazioni di anno - che intercorre tra la data di riscatto e la scadenza.

Per data di riscatto si intende il giorno di richiesta di riscatto effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Il tasso annuo di riscatto è pari al maggiore fra :

- il tasso annuo che si ottiene sommando 2,00% e sottraendo 5,00% al "tasso swap" di seguito precisato
- e
- 0,50%.

Per "tasso swap" **si deve intendere il tasso Interest rate swap (Irs) Lettera** di durata corrispondente alla durata residua del contratto, pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il **giorno di riferimento (mercoledì** della settimana successiva a quella in cui cade la data di riscatto).

Ai fini di individuare il tasso **Interest rate swap (Irs) Lettera** da considerare, la durata residua è arrotondata in anni interi per eccesso o per difetto a seconda che la frazione d'anno rispettivamente superi o meno i sei mesi. Tuttavia, qualora tale durata residua risulti inferiore a sei mesi, verrà comunque utilizzato il tasso **Interest rate swap (Irs) Lettera** riferito a un anno.

Qualora, a causa di forza maggiore, nel giorno di riferimento come sopra definito, il suddetto "tasso swap" non risulti pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altri quotidiani economici, si adotterà il primo valore del "tasso swap" pubblicato successivamente. Se la mancata pubblicazione si protrae nei cinque giorni successivi al giorno di riferimento originariamente previsto, la Società si riserva di procedere in analogia a quanto di seguito precisato.

Qualora venisse cambiata la metodologia di calcolo del "tasso swap" o lo stesso non fosse più calcolato e diffuso o pubblicato oppure se si verificasse che le condizioni di quotazione del tasso fossero non idonee (critiche), la Società avrà diritto di procedere, in conformità alla prassi di mercato, alla modifica o sostituzione del "tasso swap" con un tasso/parametro di mercato ad esso equivalente.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di tali operazioni verrà data al Contraente preventiva e adeguata informazione scritta.

Art. 8 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.



Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 9 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Beneficiario delle cedole è il Contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure inoltrate alla Società secondo le modalità previste all'Art. 6.

Art. 11 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto e secondo le modalità previste all'Art. 6, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta



documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento in caso di riscatto totale deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno in cui, ai sensi dell'Art. 7, si sia reso disponibile il valore del tasso annuo di riscatto adottato per la determinazione della somma liquidabile.

Fermo quanto sopra precisato, le prestazioni erogate in forma di cedola vengono accreditate con valuta pari alle rispettive date di maturazione. Qualora una delle predette date coincida con un giorno non lavorativo, la valuta sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Qualora il pagamento delle cedole avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

Art. 12 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 14 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.



Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	
Scadenza contrattuale	<input type="checkbox"/> Originale della polizza e delle eventuali appendici. <input type="checkbox"/> Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. <input type="checkbox"/> Codice fiscale del Beneficiario. <input type="checkbox"/> Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. <input type="checkbox"/> Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Cedola annua	<input type="checkbox"/> Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. <input type="checkbox"/> Codice fiscale del Contraente. <input type="checkbox"/> Comunicazione dell'eventuale variazione del codice IBAN. <input type="checkbox"/> Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto totale	<input type="checkbox"/> Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. <input type="checkbox"/> Originale della polizza e delle eventuali appendici. <input type="checkbox"/> Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. <input type="checkbox"/> Codice fiscale del Contraente. <input type="checkbox"/> Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. <input type="checkbox"/> Originale della polizza e delle eventuali appendici. <input type="checkbox"/> Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. <input type="checkbox"/> Certificato di morte dell'Assicurato. <input type="checkbox"/> Codice fiscale del Beneficiario. <input type="checkbox"/> Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso in cui siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <input type="checkbox"/> Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. <input type="checkbox"/> Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di



	<p>anamnesi patologica remota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). <input type="checkbox"/> Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. <input type="checkbox"/> Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
--	--

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.



GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Controassicurazione speciale:

è la prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale che prevede il pagamento di una somma predeterminata commisurata al capitale assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la scheda contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto (Decorrenza):

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa (alla data di decorrenza o alla data di decesso):

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data di decorrenza del contratto o alla data di decesso, se a tali date non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tali date sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Interest rate swap (Irs) Lettera:

è il tasso di interesse offerto dalle principali banche internazionali e relativo a scambi con operatori istituzionali.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.



Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

è la ricevuta di pagamento.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda contrattuale:

è il documento, che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la BIM VITA S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati della distribuzione.

Swap:

gli swap costituiscono una delle più recenti innovazioni dei mercati finanziari nell'ambito degli strumenti derivati. Uno swap implica un accordo privato tra due parti che si scambiano flussi di cassa a date certe, secondo una formulazione stabilita. Anch'esso, come tutti i derivati, è un contratto stipulato per mettere l'acquirente al riparo da un rischio finanziario, legato per lo più all'imprevedibile fluttuare dei tassi di interesse o dei cambi delle valute.

Alla difesa da questi due rischi sono legate le due principali tipologie di swap: swap di interessi (interest rate swap, Irs); swap di valute (currency swap).



INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformita' dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Societa' - in qualita' di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative

La Societa' tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa gia' detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonche' gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalita' il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e delle relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potra' essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Societa' non potra' concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalita' promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalita' di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli da Lei gia' ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sara' esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comportera' alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attivita' indicate nel presente punto.

3. Modalita' del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potra' essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalita' e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' sopra descritte; e' invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Societa' svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Societa' stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Societa' in qualita' di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Societa', i dipendenti o collaboratori della Societa' stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalita' indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati e' conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualita' di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalita' di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).

BIM VITA S.p.A.
Dr. Stefano Piantelli





SCHEDA CONTRATTUALE

POLIZZA N. _____

Distribuito da: _____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO: _____ nato il __/__/____ Sesso: _____
a: _____ prov. _____ codice fiscale _____
domicilio: _____ c.a.p. _____ località _____ prov. _____
professione: _____

CONTRAENTE: _____ nato il __/__/____ Sesso: _____
a: _____ prov: _____ Cod.Fis. _____
domicilio: _____ c.a.p. _____ località _____ prov: _____
tipo documento: _____ nr. _____ rilasciato il __/__/____ in _____
Sottogruppo: _____ Gruppo/Ramo: _____

**BENEFICIARIO DEL CAPITALE ASSICURATO A SCADENZA IN CASO DI VITA
DELL' ASSICURATO :** _____

BENEFICIARIO DELLA CEDOLA IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO: IL CONTRAENTE

BENEFICIARIO CASO MORTE : _____

Fac-Smile





SCHEDA CONTRATTUALE

POLIZZA N. _____

TARIFFA: 818BIM
INVESTIMENTO PROTETTO DI BIM

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Data di scadenza: _____

Durata: _____

PREMIO

Premio unico: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____ imposte Eur 0,00).

Capitale assicurato relativo al premio unico versato: Eur _____

PRESTAZIONI

Capitale assicurato a scadenza in caso di vita dell' Assicurato : " _____ "

Cedola corrisposta al Contraente a ciascuna delle date di maturazione (v. dettaglio)

Data di maturazione Cedola	% Cedola	Importo della Cedola lorda
19 dicembre 2009	5,00%	____,____ Eur
19 dicembre 2010	5,00%	____,____ Eur
19 dicembre 2011	5,00%	____,____ Eur
19 dicembre 2012	5,00%	____,____ Eur
19 dicembre 2013	5,00%	____,____ Eur
22 maggio 2014	2,10%	____,____ Eur





SCHEDA CONTRATTUALE

POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Fermo restando che le Parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo, da effettuarsi alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società in via Gramsci 7, 10121- Torino (TO) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.





SCHEDA CONTRATTUALE

POLIZZA N. _____

FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Soggetto distributore, prima della sottoscrizione del contratto:

- il Fascicolo informativo Mod. n. 818BIM1208 ED 12.2008 di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla circolare Isvap n. 551 del 1/03/2005 relativo alla forma assicurativa - INVESTIMENTO PROTETTO DI BIM - e di averne preso visione;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

DATA

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società presta le garanzie indicate nella scheda contrattuale alle condizioni della forma assicurativa Tariffa 818BIM - **INVESTIMENTO PROTETTO DI BIM** -, di cui al su indicato Fascicolo Informativo, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del codice civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente scheda contrattuale composta da 6 pagine e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche. Dichiara altresì di aver ricevuto dal Soggetto distributore del contratto il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali contenute nel Fascicolo Informativo, che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1.2 - Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato. Articolo 7 - Riscatto.

IL CONTRAENTE





SCHEDA CONTRATTUALE

POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,

acconsentono

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE);

acconsentono (*)

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi Extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA - SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono").

Rimane fermo che il loro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)





SCHEDA CONTRATTUALE

POLIZZA N. _____

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il __/__/____ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE

**BIM VITA SPA
FIRMA**

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA.....(Cod. ABI____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di BIM VITA S.P.A., addebitando il conto corrente cod. IBAN_____ intestato/cointestato a_____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA.....S.P.A.

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE

(L'incaricato) _____

Il sottoscritto incaricato certifica le firme del Contraente e dell'Assicurato sopra apposte.

BANCA..... S.P.A.

(L'incaricato) _____



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Informativo : 26/11/2008

